

Proroga del credito per investimenti in beni materiali 4.0: il plafond è annuale

Nell'ambito di una **trattazione sistematica delle novità della Legge di Bilancio 2022 in materia di crediti d'imposta**, la [circolare AdE 14/E/2022](#) contiene **chiarimenti circa gli investimenti in beni strumentali nuovi**.

Come noto il [comma 44](#) dell'articolo 1 L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto la **proroga, con rimodulazioni, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali inclusi negli allegati A e B** annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) agli investimenti effettuati dal **01.01.2023 al 31.12.2025** ovvero al **30.06.2026** in caso di prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025.

L'intervento normativo opera sulla **disciplina dell'articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) **modificandone alcuni commi e aggiungendone di nuovi**.

Nel complesso la **finalità della proroga è quella di assicurare “una maggiore stabilità delle misure garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo”**, esigenza controbilanciata dal **tendenziale dimezzamento delle aliquote**.

Il nuovo comma 1057-bis introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 reca **la disciplina valevole per investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016, effettuati nel triennio 2023/2025**.

L'articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, **ha inserito al comma 1057-bis dell'articolo 1 L. 178/2020 un'ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro**, da applicarsi limitatamente agli *“investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze”*.

Dunque alle imprese che effettuano **investimenti in beni materiali 4.0 dal 01.01.2023 al 31.12.2025** ovvero al **30.06.2026 su prenotazione**, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- **20%** del costo di acquisizione del bene, **per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- **10%** del costo di acquisizione del bene, **per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **5%** del costo di acquisizione del bene, **per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro**;
- **5%** del costo di acquisizione del bene, **per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro** (investimenti inclusi nel PNRR e **diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica**).

Il tenore letterale del comma 1057-bis, che accorpa i plafond di spesa massima all'interno del triennio, **aveva sollevato dubbi interpretativi e indotto a ritenere che i tetti di investimenti**

complessivi fossero da considerare sull'intero arco temporale di proroga, con evidente impatto negativo per le imprese che intendessero effettuare investimenti di cospicuo ammontare.

Nella [circolare 14/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema precisando come *“il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio”*.

Una diversa interpretazione avrebbe d'altro canto portato a un trattamento disparitario fra investimenti in beni materiali 4.0 e immateriali 4.0: la proroga contenuta al comma 1058 della Legge di Bilancio 2022 precisa infatti che, per gli investimenti in beni dell'allegato B effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024 *“il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”*.

Nella [circolare 14/E/2022](#) l'Amministrazione finanziaria segnala peraltro come già all'interno della **relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022** risultasse evidente che il massimale di 20 milioni di euro fosse riferito distintamente a ogni anno interessato dalla proroga:

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 legislazione vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln
		- 20% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln
		- 10% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Infine il documento di prassi analizza **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 sul triennio 2023/2025**, in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 al comma 1058 e in base ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter dell'articolo 1 L. 178/2020:

- **per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024** su prenotazione, **credito del 20%** del costo di acquisizione del bene entro un **massimale annuo di un milione di euro** (comma 1058);
- **per investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero al 30.06.2025** su prenotazione, **credito del 15%** del costo di acquisizione del bene entro un massimale di un milione di euro (comma 1058-bis);

- **per investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026** su prenotazione, **credito del 10%** del costo di acquisizione del bene **entro un massimale di un milione di euro** (comma 1058-ter).

Per quanto concerne **gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023**, il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) pubblicato in G.U. serie generale n. 114 del 17.05.2022, prevede **l'incremento di aliquota dal 20% al 50%**.

L'Agenzia ricorda Infine che **sono sempre agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.**

Villani Rag. Savino